

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «L'Wren Scott», per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 5190368

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 1164120 del marchio denominativo «LOREN SCOTT», per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati e autorizzazione della registrazione del marchio comunitario per i restanti prodotti non contestati oggetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha adeguatamente valutato le prove presentate dall'opponente relative al suo uso effettivo del marchio anteriore alla luce dei requisiti stabiliti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza pertinenti, fra i quali il requisito di considerare luogo, tempo, importanza e natura dell'uso di un marchio. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha adeguatamente valutato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei rispettivi marchi e, in secondo luogo, non ha preso in sufficiente considerazione il giusto grado di somiglianza dei rispettivi marchi, omettendo altresì di esaminare correttamente il grado di carattere distintivo dei marchi nonché il rischio di confusione.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Intesa Sanpaolo/UAMI– equinet Bank (EQUITER)

(Causa T-47/12)

(2012/C 109/42)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 Ottobre 2011 nel procedimento R 2101/2010-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «EQUITER», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 66707749.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 1600816 «EQUINET», per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38; marchio denominativo tedesco registrato n. 39962727 «EQUINET», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 38.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha errato nel valutare il materiale prodotto a sostegno dell'uso del marchio in quanto: i) mancano sufficienti indicazioni circa l'attività, il tempo, il luogo e l'estensione dell'uso del marchio, ii) mancano sufficienti indicazioni sulla natura dell'uso del marchio, e iii) la prova fornita dall'opponente non è sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente nei cinque anni precedenti la pubblicazione del marchio contestato.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — Euroscript — Polska/Parlamento

(Causa T-48/12)

(2012/C 109/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: avv. J. F. Steichen)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione del 9 dicembre 2011;
- in subordine, annullare la gara d'appalto n. PL/2011/EP;
- condannare il Parlamento alle spese del giudizio;
- riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su uno sviamento di potere, poiché il Parlamento europeo non avrebbe comunicato, o, rispettivamente, avrebbe comunicato tardivamente le informazioni richieste dalla ricorrente a seguito della riattribuzione dell'appalto nell'ambito di una procedura di gara d'appalto concernente la prestazione di servizi di traduzione verso il polacco ⁽¹⁾.
- 2) Secondo motivo, relativo ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione europea, tra cui il regolamento finanziario ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione del regolamento finanziario ⁽³⁾, in quanto, nel momento in cui l'offerente prescelto ha richiesto una rivalutazione della sua offerta, il termine era scaduto e il Parlamento non poteva più quindi ritornare sulla propria decisione di attribuire l'appalto alla ricorrente salvo sospendere o annullare la gara d'appalto.

⁽¹⁾ GU 2011/S 56-090361.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 febbraio 2012 — Lafarge/Commissione

(Causa T-49/12)

(2012/C 109/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lafarge (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Winckler, F. Brunet e C. Medina, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base dell'articolo 263 TFUE, la decisione C(2011) 8890 della Commissione europea del 25 novembre 2011, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nella pratica 39520 — Cemento e prodotti connessi;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'articolo 24, paragrafo 1, punto d), del regolamento n. 1/2003, esigendo che la ricorrente confermi che la sua risposta è completa, esatta e precisa oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni necessarie da apportare affinché la risposta sia completa, esatta e precisa.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe superato i limiti di quanto idoneo e necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito adottando una decisione diretta ad esigere che la ricorrente confermi la completezza, l'esattezza e la precisione della sua risposta oppure comunichi le informazioni mancanti o le correzioni che devono essere necessariamente apportate affinché la risposta sia completa, esatta e precisa, laddove, alla luce dell'ampiezza delle informazioni richieste, tale conferma sarebbe impossibile e la Commissione avrebbe potuto prendere provvedimenti più idonei per assicurarsi che la risposta della ricorrente potesse costituire una base affidabile ai fini della valutazione della compatibilità dei comportamenti delle imprese con gli articoli 101 e 102 TFUE.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo, in quanto la decisione impugnata equivarrebbe ad esigere dalla ricorrente che essa rinunci a tutte le riserve che accompagnano la sua risposta, mentre essa ha dovuto, a causa della complessità delle informazioni che le venivano richieste, procedere a numerosi arbitrati.